




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR

Rapporto annuale 2016 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2016 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

PREFAZIONE

Un mondo di gatti, cani e topi

Nel settore dei media regna il malcontento. Sia in Svizzera che all'estero. I giornalisti sono visti come «nemici». Come «oppositori». Come «feccia». A loro si rimprovera la diffusione di notizie deliberatamente false attraverso i media. Si parla di «stampa bugiarda». Si parla di stampa che produce «fake news», cioè notizie false. Persino ai servizi di media autorevoli vengono contrapposti «fatti alternativi». Sono due gli elementi che vanno considerati in questo contesto.

In primo luogo: a livello regionale, nazionale e internazionale, i media devono mantenere le distanze dal potere, sia nei confronti di Presidenti o di Governi (anche di uno Stato democratico), – va da sé nel caso di dittatori o di despoti –, che di leader economici e di altri esponenti dell'apparato statale. In secondo luogo: le bugie e le notizie false chiedono e gridano a gran voce proprio fatti e verità, ma tale esigenza non è sentita da tutti. Il pubblicista Anthony Lewis ha detto una volta che la libertà di parola è un «motore di ricerca» della verità. Ma cosa succede quando gli algoritmi dei motori di ricerca online dei giganti della rete Google, Apple, Facebook e Amazon («les GAFA», come dicono in francese) decidono cosa è la verità e dove risiede? Timothy Garton Ash¹ definisce questi giganti della rete come dei grandi gatti, gli Stati come cani e noi semplici utenti come topi. Nel frattempo, i grandi gatti sono diventati più potenti dei cani, ad eccezione degli Stati veramente grandi quali gli USA e la Cina. Garton Ash ripone le sue speranze quanto a libertà di parola nel mantenimento di una rete neutrale, ma anche nei cani liberali europei. Sarà interessante vedere gli sviluppi.

In una prospettiva globale, anche il piccolo cane svizzero deve affrontare sfide, ad esempio il dibattito attorno al servizio pubblico o all'iniziativa per l'abolizione del canone Billag. Anche se oggi, grazie ai giganti della rete, ogni autore può essere anche editore di sé stesso e puntare a una distribu-

zione potenzialmente globale, servono regole in un mondo interconnesso a livello globale come pure fermezza quanto al mantenimento del pluralismo dei media, sia a livello nazionale che internazionale. Ciò implica il rispetto degli standard qualitativi del settore. Conformemente al mandato ricevuto, l'AIRR deve provvedere a garantire che le emittenti radiotelevisive rispettino il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, il divieto di discriminazione nonché gli altri requisiti minimi definiti sul piano del contenuto.

L'anno in esame è la testimonianza di quanto ciò non sia affatto ovvio.

Vincent Augustin, Presidente dell'AIRR

¹ Timothy Garton Ash, «Redefreiheit. Prinzipien für eine vernetzte Welt», Monaco 2016

Indice

1	Basi legali	5
1.1	In generale	5
1.2	Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione	5
1.3	Sviluppi in materia radiotelevisiva	6
2	Composizione dell'Autorità di ricorso	7
3	Gestione dell'attività	7
4	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	8
4.1	Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione	8
4.2	Incontro AIRR – organi di mediazione	9
5	Procedura di ricorso	9
5.1	Andamento dei casi	9
5.2	Contenuti contestati	10
5.3	Ricorsi accolti	11
5.4	Questioni specifiche di natura giuridica	11
6	Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso	13
6.1	Decisione b. 721 dell'11 dicembre 2015 concernente RSI, trasmissione «Il Quotidiano», servizio sul Salone dell'automobile di Ginevra	14
6.2	Decisione b. 724 dell'11 dicembre 2015 concernente Radio Top, servizio sulla festa popolare «Veganmania» a Winterthur	15
6.3	Decisione b. 727 del 17 giugno 2016 concernente Televisione SRF, trasmissione «Kassensturz», servizio sui partiti bocciati in un test dei consumatori	16
6.4	Decisione b. 718 del 25 agosto 2016 concernente Televisione RTS, trasmissione «Temps Présent», reportage sul caso Giroud in cui si spazia dal vino alle acque torbide	17
6.5	Decisione b. 739/740 del 25 agosto 2016 concernente Televisione SRF, trasmissione «Giacobbo/Müller», servizio sul divieto di ballare nel Cantone Argovia durante le feste religiose cristiane	18
7	Giurisprudenza del Tribunale federale	19
8	Ambito internazionale	22
9	Informazione del pubblico	23
	Allegato I: composizione dell'Autorità e della segreteria	24
	Allegato II: Statistica per il periodo 1984 - 2016	25

1 Basi legali

1.1 In generale

L'attività dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409). Essendo una commissione extraparlamentare dell'Amministrazione federale decentralizzata, anche le pertinenti disposizioni dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) hanno rilevanza per l'AIRR. Essa si configura quindi come una commissione di vigilanza sul mercato. Infine, se direttamente applicabile, è rilevante anche il diritto internazionale in materia. Per l'attività dell'AIRR è di rilevanza pratica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), in particolare l'interpretazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo dà della portata della libertà d'espressione (art. 10 CEDU).

1.2 Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione

Dal 1° luglio sono in vigore le disposizioni della revisione parziale del 26 settembre 2014 della legge sulla radiotelevisione che riguardano l'attività dell'AIRR. In particolare, l'Autorità di ricorso è adesso competente anche per la trattazione dei ricorsi contro contenuti dell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), di cui fanno parte l'offerta online, il servizio di teletext, l'offerta destinata all'estero come Swissinfo, le informazioni associate ai programmi e il materiale di accompagnamento relativo alle singole trasmissioni. La procedura è in linea di principio la stessa delle trasmissioni radiotelevisive. Ad eccezione del principio della pluralità dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV, che si applica soltanto ai dossier sulle vota-

zioni e sulle elezioni, le disposizioni materiali corrispondono anche a quelle della vigilanza in materia di programmi.

Con la revisione parziale della LRTV, se direttamente interessate, anche i non svizzeri possono interporre ricorso dinanzi all'AIRR.

1.3 Sviluppi in materia radiotelevisiva

Il 17 giugno il Consiglio federale ha pubblicato il «Rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici». In esso ha formulato a grandi linee anche le misure legislative attese nel prossimo futuro. Al termine del 2017 scadrà la concessione della SSR. Poiché il Consiglio federale intende aspettare l'esito del dibattito parlamentare sul servizio pubblico, l'attuale concessione sarà eventualmente prorogata di almeno un anno. A seconda dell'andamento del dibattito sul servizio pubblico, entro fine 2017, il Consiglio federale conferirà il mandato per trasformare la LRTV in una legge sui media elettronici.

Nel quadro di una consultazione degli Uffici, l'AIRR si è potuta esprimere sul messaggio concernente l'iniziativa popolare «Si all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)». Come di consueto, si è limitata a prendere posizione sugli aspetti del progetto di sua competenza. Nel parere presentato, l'AIRR ha osservato che l'iniziativa va ben oltre quanto lascia supporre il titolo. Infatti, il testo dell'iniziativa prevede, oltre all'abolizione del canone di ricezione per le emittenti radiotelevisive titolari di una concessione con un mandato di prestazioni, il divieto di qualsiasi sussidio diretto e soprattutto l'abrogazione di diversi capoversi della disposizione sulla radiotelevisione all'articolo 93 Cost. Ciò riguarda in particolare anche la base costituzionale dell'attività dell'AIRR sancita dal capoverso 5. Non vi è però alcuna correlazione oggettiva vincolante tra l'attività dell'AIRR e il finanziamento delle emittenti radiotelevisive tramite il canone, che l'iniziativa mira in primo luogo ad abolire. Anche un sistema orientato esclusivamente al mercato può necessitare di una vigilanza per tutelare il pubblico

da manipolazioni e da trasmissioni illecite, attività svolta dall'AIRR dal 1984, in particolare anche per quanto concerne la grande importanza dei media elettronici per la democrazia diretta.

2 Composizione dell'Autorità di ricorso

L'anno in esame è iniziato per l'AIRR con il nuovo Presidente Vincent Augustin e i tre nuovi membri Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay e Maja Sieber (cfr. all. I). Essi sostituiscono l'ex Presidente Roger Blum e i membri Carine Egger Scholl (ex Vicepresidente) e Paolo Caratti, che per raggiunti limiti della durata del mandato non potevano essere rieletti.

Nella prima seduta, la Commissione ha nominato Claudia Schoch Zeller nuova Vicepresidente. La presidenza è composta da Vincent Augustin, Claudia Schoch Zeller e Pierre Rieder (responsabile della segreteria).

3 Gestione dell'attività

Nell'anno in esame, l'attività dell'AIRR si è concentrata soprattutto sul compito principale della Commissione, cioè sulla trattazione dei ricorsi. Il primo semestre è stato caratterizzato da un numero straordinariamente elevato di ricorsi, di cui molti particolarmente voluminosi. Pertanto, nelle giornate di seduta, i membri dell'AIRR hanno dovuto trattare, oltre alle questioni interne all'ordine del giorno, talvolta anche fino a 6 ricorsi. Di regola, le decisioni circa l'entrata nel merito e l'approvazione delle motivazioni delle decisioni redatte dalla segreteria sono state prese nell'ambito della procedura di circolazione. Inoltre, l'AIRR si è occupata in modo prioritario anche dell'esecuzione della nuova ripartizione delle competenze.

L'AIRR è integrata sul piano amministrativo nella Segreteria generale del DATEC. Insieme ad altre autorità indipendenti, dall'inizio del 2012 fa parte delle Autorità di regolazione delle infrastrutture (RegInfra). In virtù dell'ac-

cordo atto a garantire il sostegno amministrativo e logistico all'AIRR da parte della Segreteria generale del DATEC, quest'ultima fornisce importanti prestazioni nei settori contabilità, servizio del personale, infrastruttura, informatica e traduzioni.

Per le questioni in sospeso riguardanti il preventivo dell'AIRR e la situazione del personale nella segreteria si è potuto trovare una soluzione con i responsabili della Segreteria generale del DATEC. Il tasso di occupazione della segreteria giuridica responsabile per le regioni di lingua francese e italiana è stato aumentato al 60 per cento fino a fine 2018.

4 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

4.1 Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione

All'AIRR competono la designazione e la sorveglianza degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive svizzere, ad essa anteposti nell'iter procedurale, ad eccezione di quelli della SSR (art. 91 LRTV). Ognuna delle tre regioni linguistiche principali dispone di un proprio organo di mediazione. Dal punto di vista amministrativo questi organi sono aggregati all'AIRR e sono tenuti a redigere ogni anno un rapporto d'attività. L'AIRR ha preso atto con favore dei rapporti d'attività che le sono stati sottoposti.

Gianpiero Raveglia ha comunicato le sue dimissioni per fine anno dalla funzione di mediatore per la Svizzera italiana. Come successore, l'AIRR ha nominato Francesco Galli, che fino a quel momento ha ricoperto la funzione di sostituto. Francesco Galli esercita come avvocato a Lugano ed è anche responsabile dell'organo di mediazione dei programmi in lingua italiana della SSR (RSI). Paolo Caratti, avvocato di Bellinzona e per diversi anni membro dell'AIRR, è stato nominato nuovo sostituto dell'organo di mediazione per le emittenti radiotelevisive private di lingua italiana.

Gli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private hanno at-

tivato un sito Internet comune contenente informazioni dettagliate sulla procedura di reclamo e sull'attività svolta (<https://www.ombudsman-rtv-priv.ch>).

4.2 Incontro AIRR – organi di mediazione

L'incontro annuale tra i membri degli organi di mediazione e l'AIRR si è tenuto l'8 dicembre. Come da consuetudine, vi hanno preso parte anche gli organi di mediazione responsabili dei programmi della SSR. La loro nomina e sorveglianza non rientrano nell'ambito di competenza dell'AIRR. Oltre a un reciproco scambio di informazioni sulle attività svolte, sono stati trattati gli sviluppi attuali in materia radiotelevisiva e la procedura applicata a seguito dell'accertamento di violazioni del diritto da parte dell'AIRR. Nella relazione conclusiva, il Prof. Daniel Süss, ricercatore nell'ambito delle problematiche giovanili e dei media, ha affrontato il tema delle trasmissioni nocive per la gioventù, illustrando in modo approfondito e differenziato i contenuti mediatici che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei minorenni. In particolare, i membri dell'AIRR e degli organi di mediazione si sono potuti rendere conto degli aspetti psicologici dello sviluppo dei bambini e dei giovani, che sono particolarmente importanti nell'interpretazione delle disposizioni sulla protezione dei giovani dell'articolo 5 LRTV e dell'articolo 4 capoverso 1 ORTV.

5 Procedura di ricorso

5.1 Andamento dei casi

Nel 2016 sono stati interposti 19 nuovi ricorsi, contro i 26 dell'anno precedente. 15 di essi erano ricorsi popolari ai sensi dell'articolo 94 capoversi 2 e 3 LRTV, secondo cui la persona fisica ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2015: 14). Ci sono inoltre stati 3 ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV (2015: 10). In questi casi, la persona ricorrente deve provare di avere

uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata. In un caso l'AIRR ha riconosciuto un interesse pubblico a una decisione secondo l'articolo 96 capoverso 1 LRTV ed è entrata nel merito del ricorso interposto nei termini previsti, sebbene non fossero adempiute tutte le condizioni formali (2015: 2).

Presso gli organi di mediazione, che nell'iter procedurale sono anteposti all'AIRR, nel 2016 sono pervenuti complessivamente 320 reclami (2015: 237), di cui solo il 6% per cento ha comportato una procedura di ricorso dinanzi all'AIRR (2015: 11%).

Nel 2016 l'AIRR ha evaso, pubblicando le relative decisioni, 28 ricorsi (2015: 23), 24 dei quali mediante una procedura con esame del merito (2015: 19). Nel caso di 4 ricorsi non è potuta entrare nel merito (2015: 3).

Nell'anno in esame l'AIRR si è riunita cinque volte. Tutti i ricorsi con esame del merito si sono svolti con deliberazione pubblica. La tradizionale seduta di due giorni ha avuto luogo ad Aarau il 25 e il 26 agosto. Presso il Tribunale d'appello del Cantone Argovia si è tenuto il dibattimento di cinque ricorsi, al termine del quale si è svolta una conferenza stampa. Infine, vi è stato uno scambio di informazioni con i responsabili di diversi organi dei media aventi sede ad Aarau.

5.2 Contenuti contestati

I 19 ricorsi pervenuti riguardavano esclusivamente contenuti della SSR. Nello specifico, sono state oggetto di ricorso singole trasmissioni di Televisione SRF (10), Radio SRF (3), Televisione RTS (2), Radio e Televisione RTS (1), Radio RTS (1) e Televisione RSI (1). Un ricorso ha avuto per oggetto un video pubblicato sulla pagina Facebook di SRF-News e, dunque, un contenuto dell'ulteriore offerta editoriale della SSR.

La maggior parte dei ricorsi riguardava notiziari e altre trasmissioni informative (14). Cinque ricorsi hanno avuto per oggetto servizi a carattere sati-

rico o comunque umoristico. Le trasmissioni contestate hanno trattato temi di vario tipo, tra cui l'elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, la riforma dell'imposizione delle imprese, l'iniziativa «Abolizione del canone Billag», la politica energetica, il conflitto relativo alle terme di Vals, la scuola, i transgender e le festività cristiane. Anche le trasmissioni concernenti temi di politica estera sono state contestate in vario modo. I ricorsi erano incentrati perlopiù sul conflitto siriano, ma anche sui servizi sul conflitto in Medio Oriente e su Wladimir Putin.

5.3 Ricorsi accolti

In quattro delle procedure di ricorso concluse nel 2016, l'AIRR ha accertato una violazione del diritto (2015: 3). Sulla base della violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell'articolo 4 capoverso 2 LRTV, ha accolto ricorsi contro un servizio della trasmissione «Il Quotidiano» della Televisione RSI sul Salone dell'automobile di Ginevra, un servizio di Radio Top sulla festa popolare «Veganmania» a Winterthur come pure un reportage di «Temps Présent» della Televisione RTS sul commercio di vini (per i dettagli, cfr. punti 6.1, 6.2 e 6.5). L'AIRR ha giudicato non compatibile con il principio della pluralità di cui all'articolo 4 capoverso 4 LRTV un servizio della trasmissione dedicata ai consumatori «Kassensturz», diffusa da Televisione SRF, sull'atteggiamento dei partiti nei confronti dei consumatori nel periodo precedente le elezioni federali (per i dettagli, cfr. punto 6.3).

5.4 Questioni specifiche di natura giuridica

La non osservanza della diligenza giornalistica non costituisce necessariamente una violazione del diritto in materia di programmi. Contrariamente a quanto esige il principio della correttezza, nella trasmissione-dibattito «Persönlich», diffusa da Radio SRF, il moderatore non è intervenuto contro gli attacchi inappropriati di un ospite nei confronti di uno storico non presente in studio e non ha preso le distanze da quanto detto. Visto che questa carenza non ha però pregiudicato la formazione dell'opinione dei

radioascoltatori, non c'è stata violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Sempre in riferimento all'applicazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, quanto alle trasmissioni informative sul conflitto siriano oggetto di contestazione, l'AIRR ha precisato che nella valutazione occorre basarsi su un pubblico «target» svizzero. Specialmente all'interno dei brevi servizi dei notiziari, non è possibile presentare la situazione in Siria e le numerose parti coinvolte nel conflitto nel modo differenziato e dettagliato auspicato dalle persone provenienti dall'area geografica interessata.

L'AIRR può valutare se Radio SRF realizza all'interno del suo programma servizi bilanciati sul conflitto in Medio Oriente soltanto in presenza di un ricorso temporale avente per oggetto tutte le trasmissioni sul tema nell'arco di al massimo tre mesi. I ricorsi temporali costituiscono la base affinché l'AIRR possa valutare il rispetto del principio della pluralità dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV. Tale disposizione esige che i programmi delle emittenti concessionarie riportino in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni riguardanti un tema.

L'AIRR ha respinto un ricorso temporale contro un servizio di Televisione SRF sull'attività borsistica. Nella motivazione ha stabilito che l'applicazione del principio della pluralità non implica che i programmi delle emittenti concessionarie debbano per principio trattare l'attività borsistica in modo completo, regolare e frequente e senza che ve ne sia una reale ragione. Visto che nel periodo contestato Televisione SRF non ha riportato gli sviluppi in borsa edulcorandoli soltanto, ma si è concentrata sugli eventi del giorno in modo mirato e con lo stile tipico del notiziario, l'AIRR non ha ravvisato alcuna violazione del principio della pluralità.

In due decisioni, l'AIRR ha confermato la propria giurisprudenza legata all'applicazione del principio della pluralità per quanto riguarda le trasmissioni elettorali e il loro rapporto con il principio delle pari opportunità. Secondo la giurisprudenza, il principio non ha valore assoluto. L'autonomia

dei programmi consente anche alle emittenti concessionarie di tenere conto nelle trasmissioni a carattere elettorale delle esigenze del media e del pubblico. Gli scostamenti rispetto al principio della parità di trattamento devono però basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso, l'AIRR ha giudicato compatibile con il principio della pluralità attribuire prima delle elezioni un tempo d'antenna più breve del normale ai gruppi e ai candidati non rappresentati in Parlamento. Non sarebbe invece ammissibile escluderli dalle trasmissioni elettorali.

L'aver invitato in una trasmissione-dibattito un filosofo, in parte conosciuto per le sue tesi controverse sulle persone con disabilità, non costituisce una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LRTV. Durante la trasmissione contestata, più precisamente nel corso del dibattito etico-filosofico, non ci sono state affermazioni di carattere generale sulle persone con disabilità.

Da un po' di tempo esiste la possibilità di inoltrare i ricorsi all'AIRR per via elettronica. L'esperienza pratica ha tuttavia evidenziato che le attuali prescrizioni generali di diritto amministrativo sono molto elevate. Diversamente da quanto consentito nella procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, per presentare un ricorso all'AIRR non basta una semplice e-mail con l'indicazione dell'indirizzo per soddisfare il requisito della forma scritta. In particolare, sono necessarie la firma elettronica certificata e la registrazione presso una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

6 Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso

In questo capitolo sono presentate brevemente alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame. Le decisioni pubblicate nel 2016 possono essere consultate in forma anonimizzata e nella loro versione integrale sul sito internet dell'AIRR (www.airr.admin.ch).

6.1 Decisione b. 721 dell'11 dicembre 2015

concernente RSI, trasmissione «Il Quotidiano», servizio sul Salone dell'automobile di Ginevra

Fattispecie: Il 9 marzo 2015 Televisione RSI ha diffuso nel quadro della trasmissione «Il Quotidiano» un lungo servizio sul Salone dell'automobile di Ginevra. Una sequenza era dedicata a un'auto elettrica sviluppata in Ticino con una nuova tecnologia. La redazione ha concluso affermando che sull'immagine del progetto e del suo ideatore pesano alcune traversie giudiziarie e che solo il tempo dirà se si è di fronte a un bluff.

Considerandi: Nelle trasmissioni in cui sono sollevate pesanti critiche contro persone occorre che siano soddisfatti particolari requisiti riguardo alla trasparenza e al rispetto del principio della diligenza giornalistica. In particolare, la posizione della persona interessata deve essere presentata in modo adeguato e con i migliori argomenti.

I rimproveri che la redazione ha mosso all'ideatore e al progetto nella sequenza contestata erano rilevanti. Si è fatto riferimento a procedimenti giudiziari, senza però specificare il contenuto dei contenziosi. La redazione ha inoltre prospettato che l'auto elettrica, poco prima decantata dal suo ideatore, possa essere un «bluff». Le accuse erano ancor più gravi perché nelle restanti parti del servizio nessun altro veicolo o fabbricante è stato criticato.

Vista la portata delle accuse la redazione avrebbe dovuto assolutamente confrontare la persona interessata con le critiche mosse contro di lui e riportare il suo punto di vista nel servizio. Poiché ha omesso di farlo, il pubblico non ha potuto formarsi una propria opinione su questa sequenza. Con 6 voti contro 3, l'AIRR ha accolto il ricorso, avendo ravvisato una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. La decisione dell'AIRR non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è pertanto passata in giudicato.

6.2 Decisione b. 724 dell'11 dicembre 2015 concernente Radio Top, servizio sulla festa popolare «Veganmania» a Winterthur

Fattispecie: Il 4 settembre 2015 Radio Top ha diffuso un servizio sulla festa popolare «Veganmania», che si sarebbe tenuta a Winterthur il giorno successivo. L'argomento principale del servizio era l'annullamento della presenza dei Giovani Verdi di Zurigo. La copresidente ha motivato questa scelta con la partecipazione di espositori razzisti e antisemiti, menzionando espressamente il Verein gegen Tierfabriken Schweiz (Associazione contro le fabbriche di animali in Svizzera; VgT).

Considerandi: Nel servizio contestato la copresidente dei Giovani Verdi di Zurigo ha sollevato pesanti critiche nei confronti del VgT, tacciandolo di essere un'associazione razzista, antisemita, con «posizioni terrificanti» e non una «simpatica associazione di protezione degli animali». Poiché nel breve servizio la rappresentante dei Giovani Verdi è intervenuta due volte, le sue dichiarazioni hanno occupato uno spazio relativamente ampio. Né la redazione né altri hanno contestualizzato correttamente – cioè sotto il profilo temporale e del contenuto – le pesanti accuse mosse riguardo al tema controverso del divieto di macellazione rituale. Il VgT, e nello specifico il suo presidente, non hanno inoltre avuto la possibilità di esprimersi al riguardo durante il servizio. Di conseguenza, gli ascoltatori non hanno potuto formarsi una propria opinione sulle gravi accuse mosse contro il VgT. Con 8 voti contro 1, l'AIRR ha accolto il ricorso, avendo ravvisato una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. La decisione è passata in giudicato.

Tuttavia, l'AIRR ha riconosciuto che il caporedattore di Radio Top ha rapidamente ammesso i propri errori, analizzato internamente il caso, rimosso il servizio dall'archivio online e, per finire, accordato al ricorrente, di propria iniziativa, la possibilità di replica. Questa circostanza non cambia però nulla all'illegittimità del servizio contestato. Le misure adottate spontaneamente e tempestivamente dalla redazione hanno reso superflua la procedura

dell'articolo 89 LRTV comunemente applicata dopo l'accertamento di una violazione del diritto.

6.3 Decisione b. 727 del 17 giugno 2016 concernente Televisione SRF, trasmissione «Kassensturz», servizio sui partiti bocciati in un test dei consumatori

Fattispecie: Una parte della puntata del 15 settembre 2015 di «Kassensturz», trasmissione della Televisione SRF dedicata ai consumatori, era costituita da un servizio incentrato sui partiti bocciati in un test dei consumatori. Si trattava di valutare i partiti rappresentati nell'Assemblea federale secondo il loro atteggiamento nei confronti dei consumatori, tenendo conto di cinque progetti in votazione nel corso dell'ultima legislatura in Consiglio nazionale. Il moderatore ha specificato che, nel quadro delle successive elezioni federali del 18 ottobre 2015, i consumatori avevano la possibilità di votare i politici che rappresentavano i loro interessi. Due Consiglieri nazionali dell'UDC hanno interposto ricorso contro il servizio.

Considerandi: La messa in onda del servizio circa un mese prima delle elezioni federali e i continui riferimenti alla consultazione elettorale da parte del moderatore conferiscono al servizio uno spiccato carattere elettorale. Le trasmissioni dei programmi delle emittenti concessionarie con riferimenti a imminenti elezioni popolari devono rispettare particolari esigenze sotto il profilo dell'equilibrio al fine di garantire la parità di trattamento tra i diversi partiti e i candidati.

Nel suo insieme, il servizio ha destato l'impressione di una raccomandazione di voto negativa per l'UDC. Hanno contribuito a questa percezione, oltre ai prevedibili risultati negativi del test menzionati nel filmato, in particolar modo i commenti della redazione. Dal test è risultato che l'UDC è il partito più ostile nei confronti dei consumatori. Il parere di un Consigliere dell'UDC, trasmesso durante il servizio, è stato immediatamente messo in dubbio dalla redazione. Infine, il moderatore ha concluso il servizio affermando che il risultato del test sarebbe stato eloquente e che «sta al pubblico decidere».

In altre trasmissioni, Televisione SRF non ha svolto test analoghi sui partiti e altri ambiti politici, che eventualmente avrebbero potuto fungere da correttivo del servizio di «Kassensturz».

Il principio della pluralità dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV è stato violato vista l'unilaterale focalizzazione negativa sull'UDC. Con 7 voti contro 2, l'AIRR ha pertanto accolto il ricorso. La sua decisione è passata in giudicato.

6.4 Decisione b. 718 del 25 agosto 2016 concernente Televisione RTS, trasmissione «Tems Présent», reportage sul caso Giroud in cui si spazia dal vino alle acque torbide

Fattispecie: Televisione RTS ha trasmesso nel quadro della trasmissione «Tems Présent» del 22 gennaio 2015 un reportage critico sul commercio del vino. Il caso Giroud ha costituito la base del servizio. Stando a quanto annunciato nel cappello introduttivo, il servizio si prefiggeva di far emergere carenze soprattutto nel sistema di sorveglianza del settore vitivinicolo. Il caso Giroud era già stato oggetto di una precedente trasmissione di Televisione RTS, giudicata prima dall'AIRR e successivamente dal Tribunale federale (cfr. punto 7).

Considerandi: Tra i compiti dei media vi è in particolare quello di portare alla luce irregolarità. Alla Televisione RTS era consentito di occuparsi, anche in modo critico e con lo stile del giornalismo d'inchiesta, delle carenze nella sorveglianza del settore vitivinicolo a tutti i livelli, ad esempio della mancata interazione tra le diverse autorità coinvolte.

Tuttavia, il reportage non si è limitato all'esposizione delle lacune rilevate partendo dal caso Giroud. Il viticoltore e commerciante di vini Dominique Giroud è stato «condannato» come persona, sia moralmente che professionalmente. Ad esempio, a più riprese si è fatto riferimento agli aspetti della sua vita – convinzioni religiose e politiche espresse in precedenza –, che non avevano alcun nesso con il vero e proprio tema della trasmissione e che, tra l'altro, risalgono a molto tempo prima. Il carattere del servizio era tenden-

zioso per quel che concerneva il viticoltore e commerciante di vini, visto che si è parlato di lui soltanto in modo negativo. Pertanto, il pubblico non ha potuto formarsi una propria opinione su queste parti del servizio, che non rappresentando punti marginali, hanno influito in modo determinante sull'impressione generale.

Con 5 voti contro 4, l'AIRR ha accolto il ricorso, avendo ravvisato una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Quattro membri della commissione hanno redatto un parere divergente. La decisione non è ancora passata in giudicato.

6.5 Decisione b. 739/740 del 25 agosto 2016 concernente Televisione SRF, trasmissione «Giacobbo/Müller», servizio sul divieto di ballare nel Cantone Argovia durante le feste religiose cristiane

Fattispecie: Fino all'11 dicembre 2016, Televisione SRF ha diffuso regolarmente la domenica sera la trasmissione «Giacobbo/Müller». Durante le puntate, Viktor Giacobbo e Mike Müller commentavano in modo satirico i fatti della settimana precedente. Nella trasmissione del 14 febbraio 2016, dialogando tra loro, hanno tra l'altro tematizzato le restrizioni cui sottostanno nel Cantone Argovia gli eventi pubblici durante le festività cristiane. L'occasione per discutere di questo tema è stata data dall'iniziativa «Weg mit dem Tanzverbot» («Basta col divieto di ballare»), oggetto della votazione cantonale il 28 febbraio 2016. Nei due ricorsi interposti contro il servizio, i ricorrenti hanno fatto valere che i sentimenti religiosi dei credenti cattolici sono stati offesi dai commenti sprezzanti sull'ostia fatti dai due protagonisti.

Considerandi: L'articolo 4 capoverso 1 1° periodo LRTV sancisce che le trasmissioni devono rispettare i diritti fondamentali. Tra questi rientra anche la protezione dei sentimenti religiosi che deriva dalla libertà di credo e di coscienza di cui all'articolo 15 Cost. Nella trattazione dei temi religiosi, l'AIRR distingue nella sua prassi tra contenuti religiosi principali e la Chiesa in quanto istituzione e i suoi rappresentanti ecclesiastici. Soltanto i contenuti religiosi principali beneficiano di una protezione privilegiata poiché

i credenti possono sentirsi facilmente turbati nei sentimenti e nelle convinzioni religiose. Se tratta i contenuti religiosi principali in modo eccessivamente negativo, una trasmissione viola il principio della protezione dei sentimenti religiosi del diritto in materia di programmi. La Chiesa cattolica romana considera contenuti religiosi principali soprattutto i sette sacramenti. Uno dei sette sacramenti è l'Eucarestia (Comunione), in cui l'ostia assume un ruolo fondamentale. Anche le trasmissioni satiriche che godono di una particolare protezione del diritto fondamentale devono attenersi alla giurisprudenza.

In un dialogo Viktor Jacobbo e Mike Müller si sono intrattenuti su aspetti molto diversi dell'iniziativa «Basta col divieto di ballare». Definendo l'ostia come «piccoli così che si mangiano» e «così vegetariani», hanno toccato contenuti religiosi principali. Queste espressioni dimostrano certamente poco rispetto nei confronti dei sentimenti religiosi dei credenti cattolici. Tuttavia, l'intensità dell'ingerenza nei contenuti religiosi principali deve essere relativizzata alla luce del contesto. Nella sequenza contenente le frasi contestate il focus non è sui contenuti religiosi principali, ma sull'iniziativa cantonale sul divieto di ballare. Numerosi aspetti correlati sono stati trattati dai due protagonisti in modo palesemente satirico. Il messaggio, pronunciato esplicitamente dal punto di vista di un «carnivoro ateo», consisteva in fondo nel fatto che sia le celebrazioni religiose che gli eventi danzanti devono essere possibili prima e durante le festività religiose cristiane. Poiché i contenuti religiosi principali non sono stati toccati in modo rilevante, non è stata ravvisata violazione del diritto fondamentale della libertà di credo. Pertanto l'ARR ha respinto entrambi i ricorsi con 6 voti contro 1.

7 Giurisprudenza del Tribunale federale

Le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico innanzi al Tribunale federale. Nell'anno in esame, la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha notificato quattro sentenze. Tema centrale di tutte le procedure era la compatibilità

delle trasmissioni con il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Il 20 maggio 2014, durante la trasmissione dedicata ai consumatori «Kassensturz», Televisione SRF ha diffuso un servizio in due parti incentrato su una prestazione dentistica eseguita male. Presentando il caso concreto di un'operazione malriuscita è stata tematizzata la responsabilità delle cliniche odontoiatriche. Come in precedenza l'AIRR, il Tribunale federale ha giudicato il servizio contrario al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, essendo stati omessi al pubblico dei fatti importanti (Sentenza 2C_494/2015 del 22 dicembre 2015). Ponendo l'accento soprattutto sulla clinica odontoiatrica, il servizio ha destato l'impressione che la dentista curante non potesse più essere perseguita sotto il profilo della responsabilità civile. Di fatto, però, al momento della diffusione del servizio, la persona lesa aveva già avviato azioni legali contro la dentista, ma non contro la clinica. Tuttavia, la redazione non ha menzionato l'azione della paziente. Per il Tribunale federale non si è trattato di una carenza riguardante un punto secondario. L'omissione ha impedito ai telespettatori di potersi formare «in modo adeguato la propria opinione sul caso concreto e sulla problematica della responsabilità generale presentata a grandi linee».

Durante la trasmissione d'informazione «19:30» del 6 dicembre 2013, Televisione RTS ha mandato in onda un servizio su due procedure in corso contro un viticoltore e commerciante vallesano di vini (caso Giroud). Dopo che l'AIRR aveva respinto il ricorso con 5 voti contro 4, anche il Tribunale federale ha concluso che, pur trattandosi di un caso limite, non vi è stata alcuna violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (Sentenza 2C_255/2015 del 1° marzo 2016). Il Tribunale federale ha giudicato problematici i seguenti aspetti: l'aver menzionato un reato risalente a oltre dieci anni prima e senza alcun rapporto con la procedura in corso, un'affermazione troppo dogmatica sulla situazione giuridica come pure la circostanza che il parere scritto della persona attaccata non è stato riportato per intero. Queste carenze non dovevano però essere considerate isolatamente nella valutazione nell'ambito del diritto in materia di pro-

grammi. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la redazione ha presentato entrambe le procedure complesse in un modo nell'insieme comprensibile e trasparente. Scegliendo accuratamente le parole, ha inoltre contribuito alla presunzione d'innocenza nei confronti del viticoltore e commerciante di vino contro cui erano rivolte le critiche.

Oggetto del servizio della trasmissione d'informazione «Regionaljournal Ostschweiz» di Radio SRF 1 del 26 giugno 2014 è stata una deliberazione pubblica della Corte di diritto civile del Tribunale federale avvenuta lo stesso giorno. Essa ha respinto un ricorso di Daniel Vasella e Novartis motivato da una presunta lesione della personalità e ha accolto quelli del Verein gegen Tierfabriken (VgT). Le procedure si riferivano a un articolo critico del Presidente del VgT pubblicato sul sito Internet dell'associazione. Pur riconoscendo alcune carenze, nella sua decisione del 12 dicembre 2014, l'AIRR ha ritenuto appropriato il servizio radiofonico. Nella sua valutazione, il Tribunale federale è giunto a una conclusione diversa e, di conseguenza, ha annullato la decisione dell'AIRR (Sentenza 2C_386/2015 del 9 maggio 2016). Particolarmente controverse erano le dichiarazioni del corrispondente secondo cui la maggior parte dei giudici non avrebbe preso del tutto sul serio il Presidente del VgT e le sue dichiarazioni. Il Tribunale federale ha giudicato che la motivazione più volte citata dal giornalista avesse un'«impronta personale» e che i fatti sono stati mescolati all'opinione personale del corrispondente. Inoltre, il servizio ha destato l'errata impressione che anche il Tribunale ritenesse che il Presidente del VgT e le sue dichiarazioni non fossero da prendere sul serio, circostanza che rende il servizio nell'insieme contrario al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Un servizio diffuso da Fernsehen SRF nel quadro della trasmissione a carattere politico «Rundschau» del 20 maggio 2015 si è occupato della problematica relativa all'accesso pubblico alle rive dei laghi. Ha illustrato con esempi dei laghi di Ginevra, di Costanza e di Thun il conflitto tra i proprietari dei fondi limitrofi e le associazioni quali «Rives Publiques» che chiedono di rendere i sentieri lungo i laghi pubblicamente accessibili in tutta la Svizzera. Un ruolo decisivo all'interno del servizio è stato quello del Presidente di «Rives

Publiques». Nella sua sentenza 2C_383/2016 del 20 ottobre 2016, il Tribunale federale ha sostenuto la decisione dell'AIRR secondo cui il servizio non viola il diritto in materia di programmi. La circostanza che la redazione non abbia trasmesso un parere del Presidente dell'associazione dei proprietari immobiliari ricorrente, malgrado l'assicurazione fornita, non ha impedito al pubblico di formarsi una propria opinione. Il punto di vista di chi vive sulle sponde dei laghi è stato preso in considerazione, dando la parola ai diretti interessati, anziché al Presidente dell'associazione. È emerso anche che gli interessi sul fronte dei proprietari immobiliari sono di vario tipo. Essi non sono stati presentati solo in modo unilaterale come «egoisti interessati ai propri privilegi». Secondo il Tribunale federale, anche la «personificazione» del conflitto dovuta al ruolo di primo piano del Presidente di «Rives Publiques» nel servizio, non può essere contestata. Infine, per motivi di tempo, non era possibile illustrare tutti gli aspetti legati alla problematica tematizzata.

8 Ambito internazionale

L'AIRR aderisce alla piattaforma europea delle autorità di regolazione nel settore radiotelevisivo (European Platform of Regulatory Authorities, EPRA) dal 1996. La Svizzera vi è rappresentata, oltre che dall'AIRR, anche dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L'EPRA è un'organizzazione indipendente di cui fanno parte 52 regolatori del settore audiovisivo di 46 Paesi. L'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nonché la rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno lo status di osservatore. L'EPRA persegue principalmente lo scambio di opinioni e di informazioni.

Le riunioni dell'EPRA, a cui hanno partecipato anche membri dell'AIRR, si sono svolte quest'anno a Barcellona (25 - 27 maggio) e a Erevan (19 - 21 ottobre). Tra i temi all'ordine del giorno vi erano tra l'altro il futuro della televisione, le piattaforme audiovisive, la tutela dei minorenni nei reality e talent show come pure le condizioni quadro giuridiche nel contesto europeo.

9 Informazione del pubblico

Durante la conferenza stampa annuale, tenutasi il 25 agosto ad Aarau, l'AIRR ha fornito informazioni principalmente sugli attuali casi di ricorso. Al termine della stessa, ha pubblicato un comunicato stampa sulle decisioni emanate durante le deliberazioni pubbliche.

Nel corso dell'anno, l'AIRR si è dotata di un conto Twitter (@UBI_AIEP_AIRR), con cui informa sulle prossime deliberazioni pubbliche.

Il sito Internet (<http://www.airr.admin.ch>) continua a essere un pilastro fondamentale delle attività di pubbliche relazioni dell'AIRR. Oltre ai comunicati attuali sulle sue attività, gli utenti trovano informazioni sulle deliberazioni pubbliche, una banca dati delle decisioni dell'AIRR e, in particolare, anche informazioni utili sull'autorità stessa e sulle procedure dinanzi agli organi di mediazione e all'AIRR.

Allegato I: composizione dell'Autorità e della segreteria


Memברי dell'AIRR

	In carica dal	Scadenza del mandato
Vincent Augustin Avvocato, GR	01.10.2013 Presidente	31.12.2019
Claudia Schoch Zeller Avvocato e consulente legale, ZH	01.02.2005 Vicepresidente	31.12.2017
Catherine Müller Avvocato, SO	01.01.2014	31.12.2019
Suzanne Pasquier Rossier Redattrice, NE	01.01.2013	31.12.2019
Edy Salmina Avvocato, TI	01.01.2016	31.12.2019
Mascha Santschi Kallay Consulente legale e in comunicazione, LU	01.01.2016	31.12.2019
Reto Schlatter Responsabile di corsi	01.01.2015	31.12.2019
Maja Sieber Specialista in comunicazione	01.01.2016	31.12.2019
Stéphane Werly Incaricato cantonale della protezione dei dati, GE	01.01.2012	31.12.2019

Segreteria dell'AIRR

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder Responsabile	01.10.1997	90 %
Ilaria Tassini Jung	21.08.2012	60 %
Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica per il periodo 1984 - 2016



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25	18	25	25
Liquidati	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24	16	28	26
Riportati	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6	8	5	4

TIPO DI RECLAMO

Popolare	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20	14	20	25
Individuale / interesse pubblico	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5	4	5	0
Dipartimento																	

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	13	8	5	6	4	10	7	15	6	4	5	4	3	2	2	4	2
Televisione	26	15	16	12	20	22	33	35	12	12	8	24	18	23	16	21	23
Offerta online																	

SSR / RDRS / SRF Radio	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2	2	2	2
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16	11	13	16
SSR / RSR / RTS Radio	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / TSR / RTS TV	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4	4	2	1
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
SSR / RSI TV	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
SSR / RTR Radio Rumantsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
SSR / ulteriore offerta editoriale									0	0	0	0	0	0	0	2	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5
Diffusori stranieri	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6											
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7	2	4	4
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17	14	22	22
Ritiro del reclamo	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0	2	

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13	10	14	19
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4	4	8	3

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECLAMI / CASI

Interposti	22	18	14	25	20	20	30	25	16	14	18	20	18	20	26	19
Liquidati	20	18	17	20	21	22	19	21	25	13	23	20	18	14	23	28
Riportati	6	6	3	8	7	7	17	21	11	13	9	9	8	11	15	6

TIPO DI RECLAMO

Popolare	16	15	12	20	13	15	19	17	7	9	12	10	9	15	16	16
Individuale / interesse pubblico	6	3	2	5	7	5	10	7	9	5	6	10	9	5	10	3
Dipartimento							1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

Radio	3	7	2	1	2	3	5	6	2	2	2	2	4	6	11	4
Televisione	19	11	12	24	18	17	25	19	14	12	16	18	14	14	15	14
Offerta online																1

SSR / RDRS / SRF Radio	1	4	2	0	2	3	3	5	1	2	1	2	4	4	7	3
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	12	5	7	19	11	7	16	15	11	6	10	11	10	9	9	10
SSR / RSR / RTS Radio	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1
SSR / TSR / RTS TV	1	4	2	1	1	0	6	1	2	3	3	3	2	3	5	2
SSR / RSI Radio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
SSR / RSI TV	3	0	1	3	5	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1
SSR / RTR Radio Rumantsch	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / diverse emissioni	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1
SSR / ulteriore offerta editoriale	0	0	0	0	0	1										1
Radio locali	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0
Altre televisioni private	3	2	2	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Diffusori stranieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	0										
Lettera conciliatoria																
Decisioni d'irricevibilità	5	1	3	3	3	8	4	6	5	2	3	3	2	2	3	4
Decisioni nel merito	15	17	12	16	18	14	14	15	20	11	19	16	15	12	19	24
Ritiro del reclamo	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	14	10	11	12	11	10	9	11	16	8	13	12	13	11	16	20
Violazione della legge	1	7	1	4	7	4	5	4	4	3	6	4	2	1	3	4

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Monbijoustrasse 51A
Casella postale
3001 Berna

Tel. 058 462 55 38

www.airr.admin.ch
info@ubi.admin.ch
Twitter: @UBI_AIEP_AIRR